

ALLEGATO "B" AL REP.N.

RACC.N.

S T A T U T O

della Società

FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Ledro la Società Cooperativa denominata "FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO SOCIETA' COOPERATIVA".

La Società esplica la propria attività nel Comune di Ledro e potrà eventualmente estenderla ad altre zone, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società ed ogni altro effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

Art. 2 (Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e ha per scopo

quello di:

- fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
- salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici e tecnici;
- favorire la vendita dei prodotti della Cooperazione agricola e di produzione e lavoro e dell'artigianato locale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) provvedere all'acquisto, preferibilmente presso o mediante enti cooperativi, di beni di consumo e merci di qualsiasi specie, all'eventuale loro produzione ed alla loro successiva vendita;
- b) provvedere all'esercizio d'attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie mediante apposite iniziative;
- c) provvedere alla gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso;
- d) provvedere alla realizzazione di impianti e alla gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti, trattorie,

mense, impianti di distribuzione di carburante, farmacie, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni commerciali e sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre Società, anche di capitali, o in imprese, enti od organismi aventi scopi analoghi o affini o che svolgono attività che possono essere utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la Società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci.

La raccolta sarà disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, in conformità alle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che intendono acquistare i beni o fruire dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, che partecipano a

Società che si trovano in effettiva concorrenza con la Cooperativa o che hanno interessi contrastanti con essa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo e-mail;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

La domanda dovrà contenere l'espressa separata dichiarazione d'accettazione della clausola di conciliazione di cui all'art. 34 del presente statuto.

Se trattasi di Società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l'indirizzo e-mail e/o Pec;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda

secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'assemblea, e, se iscritti a Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
- d) esaminare il Libro dei Soci ed il Libro Verbali delle Assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare la quota di capitale sottoscritta;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) rifornirsi preferibilmente presso la Società per l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio che intende recedere dalla Società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata alla Società, con preavviso di almeno novanta giorni.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale sia per i rapporti mutualistici, decorso il periodo di preavviso di cui al comma precedente.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società, salvi i casi di recesso per legge.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento d'obbligazioni da esso assunte nei suoi confronti;
- c) che si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti d'eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società. In questi casi il provvedimento d'esclusione dovrà essere preceduto da intimazione al pagamento da parte della Società;
- d) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

Le deliberazioni di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 34 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, uno dei successori, con l'assenso degli altri, potrà essere ammesso in luogo del socio defunto, purché sia provvisto dei requisiti per l'ammissione e ne faccia domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dal decesso.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del seguente articolo 19, comma 4, lettera d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, diventa operativo, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 13 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 14 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 16 (Deliberazione d'emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di

voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 17 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo ed entro il limite massimo fissati dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dalle riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

È fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale e allo scioglimento della Società.

Art. 19 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

- c) ad eventuale ristorno ai soci cooperatori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall'art. 2514 del Codice Civile, del dividendo sulle quote dei soci cooperatori e sulle azioni dei soci sovventori;
- f) alla formazione di altre riserve o fondi indivisibili.

Art. 20 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il bilancio d'esercizio, può proporre alla Assemblea di erogare il ristorno qualora lo consenta il risultato dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e la totalità dei soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio o comunque se nominato.

Art. 22 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- nominare il Presidente;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare, nei casi previsti dalla legge, il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio annuale e decidere sulla destinazione degli utili o la copertura delle perdite e sull'eventuale erogazione dei ristorni;
- approvare i regolamenti societari e, con le maggioranze previste dall'art. 2521 u.c. del Codice Civile, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- stabilire la misura del compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale, se nominato, e per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- stabilire, su proposta motivata degli Amministratori, l'importo massimo degli impegni passivi di natura finanziaria che la Società può assumere nel corso dell'esercizio;
- autorizzare gli Amministratori al superamento dell'importo massimo degli impegni passivi di cui al precedente punto qualora nel corso dell'esercizio se ne ravvisi la necessità, ferma restando la responsabilità degli Amministratori ai sensi dell'art. 2364 C.C.;
- autorizzare il recesso della Società dal Consorzio a cui la stessa aderisce, ferma restando la responsabilità degli Amministratori ai sensi dell'art. 2364 C.C.;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina dei liquidatori, la determinazione dei relativi poteri e sulle altre materie indicate dalla legge.

Art. 23 (Convocazione)

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, ma comunque entro il territorio provinciale in luogo di facile accesso, almeno una volta all'anno entro il termine indicato all'art. 19.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministra-

zione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'Albo sociale e pubblicato su almeno uno dei quotidiani locali "L'Adige" o "il T Quotidiano" o comunicato ad ogni singolo socio con lettera raccomandata o con comunicazione via fax o via e-mail con Posta Elettronica Certificata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 25 (Intervento e voto in assemblea)

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto Libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 16, comma 2.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

Il rappresentante deve appartenere alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore del rappresentato.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso

superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

I soci, persone giuridiche, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Le votazioni avvengono con voto palese e, di regola, mediante

alzata di mano con prova e controprova.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa e a scrutinio segreto.

A seguito di richiesta motivata della Federazione Trentina della Cooperazione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Direttore della Federazione avranno diritto di intervenire e prendere la parola in assemblea per informare i soci su fatti di particolare rilevanza.

Art. 26 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso d'assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richiede, l'Assemblea elegge fra i soci presenti chi deve presiederla.

L'Assemblea, per proposta del Presidente, nomina il segretario e gli scrutatori.

Le delibere di ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 27 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici), eletti tra i soci dall'Assemblea che ne determina il numero.

Nella nomina degli Amministratori si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività territoriale, laddove previsti,

fissati da apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il Vice-presidente.

I Consiglieri durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Al fine di garantire l'indipendenza degli esponenti aziendali sia sotto il profilo politico, sia sotto quello dei rapporti di natura economica intrattenuti direttamente o indirettamente con la Cooperativa è previsto il divieto di essere nominati Amministratori, e se eletti decadono, per:

- i dipendenti della Società;
- i coniugi, o parenti, o affini entro il 2° grado con i dipendenti della Società, assunti a tempo indeterminato;
- coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita;
- coloro che sono legati alla Società da altri rapporti di natura economica che ne compromettano l'indipendenza;
- i parlamentari nazionali ed europei, i Consiglieri ed Assessori regionali e provinciali, i Presidenti e componenti delle Giunte delle Comunità di Valle e i Sindaci dei Comuni.

I soci sovventori possono essere nominati Amministratori ma la maggioranza di questi ultimi dovrà essere costituita da soci cooperatori.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'art. 2386 C.C.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà alla rielezione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati per legge e per statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Cod. Civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che inci-

dono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Almeno ogni 90 giorni gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Il Presidente o il Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione, facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, avranno diritto di partecipare alle riunioni dello stesso per informare gli Amministratori su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal Presidente o da chi lo sostituisce o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dal

Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione avviene mediante invito del Presidente o di chi lo sostituisce, comunicata ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; tuttavia, in casi d'urgenza e necessità, è consentito al Presidente di derogare al predetto termine.

L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che si intendono trattare.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso, devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-

menti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti.

Se uno o più Consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del Codice Civile.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 31 (Comitato Esecutivo)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri scelti al proprio interno, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Presidente e il Vicepresidente ne fanno parte di diritto.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-

sentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri il Vicepresidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori Delegati, se nominati.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 33 (Collegio Sindacale - Revisione Legale dei Conti)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La revisione legale dei conti se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dall'Assemblea è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad un Revisore Legale dei Conti o ad una Società di revisione legale.-

Non possono essere nominati Sindaci, e se nominati decadono, i parlamentari nazionali ed europei, i Consiglieri ed Assessori regionali e provinciali, i Presidenti e componenti delle Giunte delle Comunità di Valle e i Sindaci dei Comuni.

I membri del Collegio Sindacale devono dare notizia agli Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

TITOLO VII

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Art. 34 (Clausola di conciliazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la Società, gli Organi Ammi-

nistrativi e di Controllo ed i Liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Turismo e Agricoltura di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35 (Scioglimento della Società e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 36 (Adesione)

La Società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione di Trento.

Art. 37 (Direttore Generale)

Il Direttore Generale coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività commerciale e finanziaria ordinarie della Società nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione.

E' compito del Direttore Generale dare esecuzioni alle deliberazioni e alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito).

Il Direttore Generale partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

Art. 38 (Disposizione finale)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di S.p.A. in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.